



Scambio elettorale politico mafioso A.C. 204-251-328-923-B

Dossier n° 54 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
17 marzo 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	204-251-328-923-B
Titolo:	Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	1
Commissione competente :	Il Giustizia
Stato dell'iter:	in corso di esame in sede Referente

Contenuto

Il Senato ha approvato il 28 gennaio 2014 la proposta di legge in esame, il cui articolo unico novella l'art. 416-ter del codice penale (*Scambio elettorale politico-mafioso*) con alcune modifiche rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati. La **II Commissione non ha modificato il testo** approvato dal Senato.

Il **testo unificato approvato dalla Camera** il 16 luglio 2013 prevedeva che fosse sanzionato con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque - in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità - accetti consapevolmente il procacciamento di voti da parte di un terzo con le modalità proprie dell'associazione di tipo mafioso. Il nuovo art. 416-ter c.p. prevedeva, a differenza della norma vigente, che con la stessa pena fosse sanzionato anche il procacciatore di voti.

Il testo della Camera proponeva, quindi, una formulazione dell'articolo 416-ter, basata su alcuni **elementi chiave**:

[Il testo approvato dalla Camera in prima lettura](#)

- che il presupposto dell'accordo tra le due parti per il procacciamento di voti fosse fondato sulla sua **consapevolezza**; si intendeva, in tal modo, sottolineare più chiaramente il carattere doloso (ovvero, ex art. 43 c.p., "secondo l'intenzione") dell'accettazione da parte del politico del procacciamento dei voti mediante il ricorso all'intimidazione connessa al vincolo associativo mafioso. In tal modo il reato si perfezionava al momento dell'impegno reciproco e consapevole di due controparti dello stesso cambio elettorale politico-mafioso;
- che fosse **eliminato** ogni riferimento alla **promessa** di voti (*recte: all'ottenimento della promessa come momento consumativo del reato*);
- che fosse **superato il limite della necessità dell'erogazione di denaro** ai fini della consumazione del reato mediante il ricorso, come contropartita del *pactum sceleris*, anche ad "**altra utilità**"; ciò in considerazione dell'estrema varietà delle prestazioni reciproche in cui può consistere lo scambio politico-mafioso, che hanno impedito per talune condotte che il delitto di cui all'art. 416-ter potesse essere efficacemente contestato dalla magistratura;
- che, sul versante sanzionatorio, fosse prevista la pena della reclusione da 4 a 10 anni; **i limiti edittali erano stati**, quindi, **ridotti** rispetto a quelli attuali (reclusione tra 7 a 12 anni, ovvero la stessa pena stabilita dall'art. 416-bis per l'associazione mafiosa);
- che il **reato** di cui all'art. 416-ter avesse **struttura bilaterale**, essendo stata introdotta, con un secondo comma dell'art. 416-ter, un'autonoma fattispecie di reato relativa al procacciamento di voti con le indicate modalità intimidatorie dell'associazione mafiosa. Rispetto al vigente testo della norma, si stabiliva infatti la punibilità sia dell'accettazione (consapevole) dei voti che del procacciamento illecito mafioso quindi di entrambi i soggetti protagonisti dello "scambio" (il politico e il mafioso).

La formulazione dell'art. 416-ter c.p. approvata dal Senato, e non modificata dalla Commissione Giustizia, si differenzia dal testo Camera, sotto i seguenti cinque aspetti:

[Le modifiche introdotte dal Senato](#)

- la condotta illecita viene ora qualificata mediante l'**accettazione della "promessa" di procurare voti** (mediante le citate modalità mafiose di cui al terzo comma dell'articolo

416-bis). **Scompare** quindi - rispetto al testo approvato dalla Camera - **il riferimento alla consapevolezza** dell'accettazione che - come emerge dal dibattito in discussione generale al Senato - viene ritenuto superfluo per un reato doloso, nonché foriero di problemi interpretativi; ritornando al modello della norma vigente, è **anticipata la soglia di punibilità del reato** legata a una condotta (come elemento psicologico) che precede l'azione, ovvero alla citata promessa da parte del mafioso di procurare voti; il reato si sostanzia ed è, quindi, punito anche se il procacciamento di voto non sia davvero avvenuto, ma sia stato soltanto promesso. Si ricordano come esempi, nel codice penale, di fattispecie incriminatrici costruite sulla promessa - oltre che il vigente art. 416-ter - la corruzione del cittadino da parte dello straniero (art. 246), le fattispecie di corruzione, per l'esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 e 319), l'intralcio alla giustizia e l'induzione a rendere dichiarazioni mendaci (articoli 377 e 377-bis), la riduzione in schiavitù e la tratta di persone (articoli 600 e 601);

- è confermata la possibilità che, oltre all'erogazione di denaro (cui è aggiunta anche la relativa "promessa"), oggetto dello scambio sia anche altra utilità (elemento, tuttavia, rafforzato dal Senato con la formulazione "**qualunque utilità**");
- elemento di significativa novità appare, come contropartita della promessa di procurare voti, la **disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa**; tale previsione, secondo il Governo, rende concreta, per la prima volta - sul piano normativo - la fattispecie di *cd. concorso esterno* in associazione mafiosa. Nella seduta del Senato del 22 gennaio 2014, il Sottosegretario alla Giustizia Ferri affermava, infatti, nel corso del dibattito in Assemblea: "*Questo è il punto molto significativo, di cui davvero occorre sottolineare l'importanza. Come in alcuni interventi è stato detto, oggi per la prima volta nella fattispecie del voto di scambio si tipizza il concorso esterno, di cui per tanti anni abbiamo parlato, sia in giurisprudenza che nella dottrina. In questo modo si propone di inserire per quanto riguarda il voto di scambio il concorso esterno. Una condotta, occorre dirlo per onestà, che era già punita con il concorso esterno. Infatti nel caso in cui in punto di fatto si verifica la disponibilità a soddisfare gli interessi, oggi i due reati possono concorrere, quindi l'articolo 416-bis oggi può essere contestato in concorso con il 416-ter. Questo, per far capire che è una condotta importante, che va punita, ma è già punita: solo che il legislatore fa la scelta di spostarla nell'articolo 416-ter.*"
- **confermata la struttura bilaterale del reato** proposta dal testo-Camera, viene dal Senato prevista la **sanzionabilità della promessa di procurare voti** con le consuete modalità mafiose. Appare, quindi, anticipata, anche in questo caso, la soglia della punibilità alla promessa, non limitandosi a incriminare solamente l'effettivo procacciamento dei voti.
- **i limiti di pena** previsti dal testo Camera (reclusione da 4 a 10 anni) **sono riportati a quelli vigenti** dell'art. 416-ter (reclusione da 7 a 12 anni).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il testo unificato modifica il codice penale. L'intervento è quindi riconducibile alla materia "giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale", di esclusiva competenza statale ai sensi dell'art. 117, co. 2, lett. l), Cost.

Rispetto degli altri principi costituzionali

Pare utile valutare la formulazione delle nuove fattispecie alla luce del principio di tassatività (art. 25, secondo comma, Cost.), in particolare con riguardo alla "disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze" dell'associazione. Occorre infatti considerare se la formulazione interessi la tassatività o piuttosto rivesta esclusivamente un rilievo sul piano probatorio.

La Corte costituzionale si è peraltro pronunciata nel senso dell'illegittimità costituzionale per violazione del principio di tassatività e sufficiente determinatezza della fattispecie penale in un numero molto limitato di casi (sentenze n. 177/1980, n. 96/1981, n. 34/1995). Ben più numerose sono le sentenze di rigetto di questioni sollevate sulla base del principio medesimo.